PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI	
UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX	
RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2023	
Tra	
l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale	
nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA	
03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Lucas Maria Gutierrez,	
nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede	
della ATS	
е	
il soggetto gestore PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede	
legale nel Comune di CARESANABLOT (VC) in Via Vercelli n. 23/A, CF	
01645790021 / P.IVA 01645790021, nella persona della Sig.ra DANIELA	
TOMMASINI, nata a NOVARA (NO) il 26/04/1963 C.F. TMMDNL63D66F952E, in	
qualità di legale rappresentante,per l'unità d'offerta sociosanitaria Cure Intermedie	
EX Post Acute denominata VILLA DOSSEL - Post acuzie - 322002709.	
PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:	
- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i	
requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,	
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di	
residenzialità post acuta,	
- ha stabilito la tariffa giornaliera di € 123, aggiornata con D.G.R. XI/6991 del	
22/09/2022, con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a	
carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,	
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544,	
4	

pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili	
professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;	
SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1. Oggetto	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo	
negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di	
prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della	
unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale,	
secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R n. 3383/2015.	
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15	
all'art. 1, comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal	
sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione	
del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di	
erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia	
per quelle private convenzionate.	
Articolo 2. Posti messi a disposizione	
L'ente gestore mette a disposizione n. 10 posti letto di cure intermedie (ex	
residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto autorizzati con Autorizzazione n.	
13 del 28/01/2008.	
Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES 322002709.	
Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore	
Il soggetto gestore:	
a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli	
 adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti	
gestori;	
9555,	
2	

b) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio	
2014 n. 6544;	
c) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando	
che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le	
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;	
d) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali	
aggiornamenti;	
e) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico	
dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali	
aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);	
f) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni	
aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività	
le variazioni che dovessero intervenire;	
g) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni,	
osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione	
Lombardia;	
h) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza	
dalle disposizioni nazionali e regionali;	
i) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e	
sicurezza sul lavoro;	
j) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale	
(ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire	
processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare	
l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;	
k) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con	

preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza	
per tale periodo;	
I) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di	
pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e	
sociosanitario regionale;	
m) garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di	
consumazione anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del	
servizio per esaurimento del budget;	
n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del	
servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità	
produttiva al budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all'evento	
epidemico.	
Articolo 4. Obblighi della ATS	
La ATS:	
- riconosce al soggetto gestore la tariffa di € 123 giornalieri, aggiornata con D.G.R.	
XI/6991 del 22/09/2022, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero,	
come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015, con riferimento esclusivamente alle	
prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità	
e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;	
- anticipa mensilmente acconti secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta	
regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Garantisce inoltre	
l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento	
della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle	
prestazioni erogate.	
L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base	
4	

dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o	
dovute solo in parte. A tale riguardo II soggetto gestore si impegna a emettere	
mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale.	
Per il pagamento delle fatture oggetto del presente protocollo negoziale si applica	
quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 e	
s.m.i;	
- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sull'appropriatezza delle	
prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella	
documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni	
vigenti. Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del	
presente protocollo negoziale e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle	
clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, l'ATS può	
applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le	
ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di	
reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del	
budget.	
Articolo 5. Budget di risorse	
Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di €	
411.814,00 e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal	
01/01/2023 al 31/12/2023.	
Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore	
remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.	
Articolo 6. Durata del protocollo negoziale	
Il presente protocollo ha validità dal 01/01/2023 sino al 31/12/2023 ed è prorogato	
sino alla stipula del nuovo protocollo negoziale per l'anno successivo. I rapporti	
5	
1	

economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo)	
sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo protocollo	
negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico	
massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del	
budget dell'anno precedente.	
Articolo 7. Controversie	
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla	
applicazione del presente protocollo è competente il Foro corrispondente alla sede	
legale dell'ATS.	
Articolo 8. Risoluzione	
La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il	
presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi	
inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale	
diffida.	
Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali	
Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato	
o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere	
formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei	
termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.	
Articolo 10. Clausola risolutiva espressa	
Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora	
dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore,	
 successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs.	
 159/2011 s.m.i	
Articolo 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale	
·	
6	

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad	
oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore	
nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo,	
cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione	
o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della	
persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della	
trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o	
viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS.	
Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto	
nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà	
stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro	
in essere previa verifica dei requisiti soggettivi.	
Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto	
subentrante e l'ATS avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei	
termini di relativo atto di subentro nel protocollo negoziale in essere.	
Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:	
- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento	
dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il	
documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di	
Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità. È a carico	
del soggetto gestore la trasmissione alla ATS dell'attestazione del pagamento di	
imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 all'atto	
della sottoscrizione del presente protocollo negoziale;	
- la sussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati	
indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive	
_	

modifiche ed integrazioni, a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei	
componenti dell'organo di amministrazione. Il soggetto erogatore di Unità d'Offerta	
deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e	
47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti	
dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di cui	
sopra, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale.	
Articolo 12. Norma di rinvio	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle	
disposizioni del Codice Civile.	
Letto, confermato e sottoscritto	
ATS DELL'INSUBRIA Ente Gestore	
II Direttore Generale II Legale Rappresentante	
Dott. Lucas Maria Gutierrez (o suo delegato)	
Sig.ra DANIELA TOMMASINI	
0	